

COMANDO CORPO POLIZIA LOCALE

Via L.CADORNA-04026 MINTURNO (LT) -TEL .0771/660046

E-MAIL: comandovigiliurbani@comune.minturno.lt.it

Ordinanza n. 125 del 16 novembre 2017

- Oggetto: Viabilità - Istituzione Divieto di sosta temporaneo Via Castagna – Foglio 25 particella 647 -

IL Responsabile del Servizio Polizia Locale

- **Vista** la richiesta prot. 27663 del 31/10/2017 – in atti - da parte della Signora D. M. G., in qualità di proprietaria dell'immobile sito in località Scauri – Via Castagna,
- **Atteso** che la richiedente deve provvedere alla demolizione di una struttura in c.a.;
- **Ravvisata** la necessità di salvaguardare l'incolumità pubblica e privata;
- **Visto** il D.Lgs. n° 285 del 30 / 04 / 92 (Codice della Strada) e successive integrazioni e modifiche, con le quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi , divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione e la sosta sulle strade comunali;
- **Data** l'urgenza a provvedere.

ORDINA

DAL GIORNO 20 NOVEMBRE 2017 AL GIORNO 7 DICEMBRE 2017,

dalle ore 07.00 alle ore 17.00, divieto di sosta temporaneo in entrambi i lati della carreggiata, tratto stradale di Via Castagna e precisamente dalla Via Appia fino al lotto evidenziato nello stralcio catastale allegato alla presente ordinanza, al fine di consentire ai mezzi di demolizione l'ingresso al lotto.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali;

Che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità alla cittadinanza attraverso la pubblicazione all'albo pretorio.

Che in qualsiasi momento la P.L. si riserva la facoltà di modificare quanto previsto da questa ordinanza per motivi di pubblica sicurezza.

AVVERTE

La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà punita ai sensi del vigente Codice della Strada – D.Lgs. 30.04.1992 nr. 285.

E' incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del C.d.S. e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

A norma dell'art. 3 comma 4, della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. LAZIO.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. nr. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. nr. 495/1992.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile della Polizia Locale.



Il Comandante della Polizia Locale
- Dr. MARIO Vento -